

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa per la campagna di commercializzazione 1995/1996 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nelle Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70 la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al

momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono stabiliti:

- a) a 935,65 ecu per ettaro per il lino;
- b) a 774,74 ecu per ettaro per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 53,64 ecu per ettaro.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994 pag. 105.)

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.